

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

49.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMITA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Rinvio della discussione):		
PAGLIAI ed altri: Norme concernenti la costituzione in Centro studi del CNR dell'Opera del vocabolario della lingua italiana (2394) . . . . .	535	RALLO . . . . . 543
PRESIDENTE . . . . .	535	SCOZIA . . . . . 537, 540, 543
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):		ZOSO . . . . . 539
GIUDICE ed altri: Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (Approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2170-B) . . . . .	536	<b>Votazione segreta:</b>
PRESIDENTE . . . . .	536, 538, 540, 541, 545	PRESIDENTE . . . . . 545
CHIRICO . . . . .	538	
DEL DONNO . . . . .	537	
FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	537, 540	
FERRI . . . . .	540, 544	
GIUDICE, <i>Relatore</i> . . . . .	536, 538, 544	
MASIELLO . . . . .	538, 540, 543	

**La seduta comincia alle 10.**

BOSI MARAMOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge: Pagliai ed altri: Norme concernenti la costituzione in Centro di studi del CNR dell'Opera del vocabolario della lingua italiana (2394).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pagliai, Spini,

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

Amalfitano, Gandolfi, Sterpa, Baldelli e Preti: « Norme concernenti la costituzione in Centro di studi del CNR dell'Opera del vocabolario della lingua italiana ».

Nonostante abbia sollecitato particolarmente i pareri della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, essi non sono ancora pervenuti.

L'esame della proposta di legge è pertanto rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge Giudice ed altri: Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (Approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2170-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Giudice, Andreoli e Andò: « Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica », già approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 29 gennaio 1981 e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 agosto 1981.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Giudice:

**GIUDICE, Relatore.** Non ho bisogno di spendere molte parole per illustrare un

provvedimento, già approvato all'unanimità dalla nostra Commissione, che ci perviene dal Senato con alcune modifiche.

In riferimento all'articolo 1, che appunto è stato modificato dal Senato, come i colleghi ben sanno sono in corso le prove di idoneità per i professori associati (alcuni di loro, in particolare, sono professori incaricati). Il provvedimento riguarda circa 8 mila professori che non hanno alcun incarico e che sono solo assistenti. Con la normativa di cui al primo articolo si prevede la chiamata del professore associato anche per quelle discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento. In altre parole, si prevede la facoltà per questi professori di poter insegnare materie non comprese nello statuto della facoltà. Questo consente loro di insegnare quelle materie nelle quali sono più preparati e non quelle materie che per caso sono rimaste libere nello statuto della facoltà.

Tale principio fu già accettato dalla nostra Commissione e il Senato l'ha recepito con alcune modifiche di natura cautelativa, modifiche che condivido sostanzialmente. Resta il fatto che la suddetta chiamata del professore associato deve essere motivata da esigenze didattico-scientifiche e che la facoltà agisce con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale.

Il Senato ha poi voluto introdurre nella proposta di legge altri cinque articoli. Precisamente con gli articoli 2 e 3 si sono volute sanare delle situazioni che apparivano poco chiare e non corrette nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Si tratta, in particolare, di due norme che riguardano l'università italiana per stranieri di Perugia, dove esistono professori incaricati stabilizzati i quali hanno diritto a concorrere alle prove di idoneità per l'inquadramento. Ora tale normativa è necessaria in quanto questa università di Perugia ha

## VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

uno statuto particolare e, in caso non ci fosse questa specificazione, i suddetti professori dovrebbero essere chiamati in università statali. Il che sarebbe inopportuno perché le materie insegnate a Perugia sono solamente per studenti stranieri, quindi diverse da quelle insegnate nelle altre università italiane.

L'articolo 3, a sua volta, prevede la sanatoria di una situazione analoga in cui si trovano i lettori, che presso l'università di Perugia vengono chiamati « docenti dei gruppi di conversazione ». La legge, infatti, prevede che i lettori siano di madrelingua — il che è giustissimo, a mio parere — ma poiché a Perugia si insegna l'italiano, è ovvio che dobbiamo specificare che la madrelingua deve essere quella italiana.

L'articolo 4 stabilisce che l'università italiana per stranieri di Perugia provvederà a predisporre le modifiche statutarie eventualmente necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

L'articolo 5 è nato dalla volontà di sciogliere le legittime preoccupazioni dei docenti universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinario ed abbiano prestatato servizio per un anno presso l'Istituto nazionale di alta matematica. Praticamente si è voluto introdurre, anche per questi docenti, il cosiddetto anno sabbatico, già previsto nell'università italiana.

Infine, l'articolo 6 riguarda una categoria molto limitata di persone, cioè quei professori universitari che contemporaneamente siano membri del Parlamento. Ora, poiché è evidente che chi svolge l'attività parlamentare difficilmente può esercitare la scelta del tempo pieno all'università, l'opzione deve essere in qualche modo prorogata. Più particolarmente, l'articolo prevede che l'opzione debba essere esercitata entro il 30 settembre 1982. Inoltre, le opzioni già effettuate per l'anno accademico 1981-82 dai professori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere modificate, con validità limitata a tale anno accademico, entro il 31 ottobre 1981.

Concludo invitando i colleghi della Commissione ad approvare oggi stesso la proposta di legge nel testo modificato dal Senato, anche in considerazione dell'urgenza di definire chiaramente i meccanismi di chiamata dei professori associati presso le varie facoltà, essendo per altro già in corso di svolgimento le prove idoneative, il cui termine scadrà il prossimo 24 novembre.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

**SCOZIA.** Signor Presidente, vorrei rilevare in via preliminare l'assenza del sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Zito al quale ci eravamo riservati di chiedere alcuni chiarimenti in merito alla nuova stesura del testo trasmesso dal Senato. È a tutti evidente che il nuovo testo presenta contenuti fra loro piuttosto eterogenei e che necessitano, a nostro giudizio, di una pausa di riflessione, pur essendo anche noi pienamente convinti dell'urgenza di questo provvedimento.

Propongo pertanto un rinvio della discussione alla prossima settimana, anche per consentire la partecipazione al dibattito del sottosegretario Zito, che ha seguito l'iter della proposta di legge nelle sue precedenti fasi.

**FALCUCCI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Sostituisco il collega Zito perché ammalato, ma non credo che ciò rappresenti un problema, poiché il Governo è in grado di confermare il proprio consenso alla proposta di legge, così come aveva già fatto presso l'altro ramo del Parlamento.

**DEL DONNO.** Vorrei chiedere al relatore alcuni chiarimenti su alcuni punti oscuri del testo. Nel primo articolo, si stabilisce che l'associato può insegnare discipline, ancorché non siano previste dal relativo statuto e che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono aggiornati gli statuti stessi.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

Desidererei avere una spiegazione circa la chiamata del professore associato da parte del consiglio di facoltà e circa il suo possibile insegnamento di discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento: in particolare, domando a che titolo viene chiamato questo professore ad insegnare? Quale diritto accampa?

Un'altra perplessità, e quindi un altro chiarimento, riguarda l'anno sabbatico e sulla necessità, che il relatore ha sottolineato, di parlare la lingua madre per comunicare con gli studenti da parte del professore che insegna presso l'Università per gli stranieri di Perugia. A tale ultimo riguardo, infatti, mi pare che colui che va ad insegnare la lingua italiana in scuole all'estero debba avere una conoscenza non scolastica della lingua del paese in cui svolge la sua professione. Ebbene, se riconosciamo giusto e doveroso questo obbligo per chi va ad insegnare all'estero, allora non riesco a capire per quale motivo chi insegna la lingua italiana presso la suddetta Università di Perugia debba essere dispensato dalla conoscenza di un'altra lingua che permetta di comunicare con gli studenti.

MASIELLO. Mi permetto di invitare il gruppo della democrazia cristiana a riflettere e a rivedere la posizione testé assunta, considerando soprattutto che le modifiche apportate dal Senato all'articolo 1 non rivestono carattere sostanziale e tenendo conto, altresì, che gli altri cinque articoli aggiunti dall'altro ramo del Parlamento in questa proposta di legge hanno lo scopo di adeguare la normativa relativa all'Università italiana per stranieri di Perugia alla normativa vigente per tutte le altre università.

Inoltre, in aggiunta a queste considerazioni, vorrei sottolineare il rischio di un rinvio dell'esame del provvedimento, considerando che fra alcuni giorni si concluderanno le prove di idoneità dei professori associati. D'altra parte lo stesso rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole a questa proposta di legge.

CHIRICO. Aderisco alla richiesta di rinvio della discussione formulata dal collega Scozia. Per quanto concerne infatti gli articoli inseriti nel provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, nutro delle forti perplessità anche perché tali norme aggiuntive, relative all'Università italiana per stranieri di Perugia, andrebbero comunque, a mio avviso, estese ai docenti di tutte le altre università.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Consentitemi comunque di osservare che il testo modificato dal Senato sembra anche a me poco chiaro, per cui mi chiedo se non sia il caso di introdurre alcune modifiche, pur con tutte le conseguenze che sappiamo. In particolare, vorrei che il relatore chiarisse al primo articolo il significato delle parole: « ancorché non siano previste dal relativo statuto ».

GIUDICE, *Relatore*. Spero di riuscire a risolvere i dubbi manifestati dai colleghi. Deve essere chiaro, innanzi tutto, che non creiamo assolutamente alcun privilegio per gli insegnanti di Perugia, ma semplicemente rendiamo possibile la chiamata dei professori associati anche all'Università di Perugia, chiamata attualmente non prevista dallo statuto vigente. Infatti, a tutt'oggi, gli incaricati stabilizzati di Perugia che abbiano superato la prova idoneativa possono essere chiamati in una qualsiasi università italiana, ma non a Perugia. Lo statuto di tale università, per altro, non prevede l'esistenza di ruoli per i professori associati, stabilendo la utilizzazione di professori chiamati da altre università. È necessario, dunque, che la legge faccia esplicito riferimento al fatto che anche l'Università di Perugia possa fruire dei professori associati che già lì insegnano.

In questo modo, ripeto, non riconosciamo ai professori associati di Perugia nulla di più di quanto non sia riconosciuto ai professori associati di tutte le università italiane.

Circa la preoccupazione espressa dal collega Del Donno che con questo provvedimento facciamo insegnare a qualcuno qualcosa che non conosce, posso rispondere con sicurezza che non è vero perché il professore associato viene chiamato necessariamente per quel gruppo di materie per le quali è stato associato e in base alle quali ha superato la prova idoneativa. La singola facoltà, da parte sua, può chiamare il professore associato solo se la sua materia di insegnamento sia prevista dallo statuto dell'università.

Del resto, il contenuto dell'articolo modificato dal Senato è identico, anche se espresso con altre parole, a quello che aveva approvato la nostra Commissione.

Riguardo alla sottolineata oscurità del nuovo testo posso dire che l'espressione « ove per altro » significa che resta valido il principio sancito dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382; e che il riferimento al decreto del ministro della pubblica istruzione non fa altro che chiamare in causa il ministro responsabile. Quanto poi al fatto che la facoltà può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma dell'articolo 1, ancorché non siano previste dal relativo statuto, significa che la domanda deve riferirsi alla materia di inquadramento, né potrebbe essere altrimenti in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Non posso negare che se dovessimo riscrivere il testo della proposta di legge, potremmo scriverlo in maniera più chiara, ma spero che le mie spiegazioni siano state sufficienti. Non sono d'accordo sulla proposta avanzata dal collega Scozia di rinviare di una settimana la discussione né, tanto meno, sull'eventualità di apportare modifiche al testo, che comporterebbero un ulteriore ritardo nell'approvazione del provvedimento. Ciò avrebbe, infatti, gravi ripercussioni su circa 8 mila docenti che attendono di sapere quale sarà il loro futuro, oltre che su un numero indefinito di studenti che si vedrebbe-

ro costretti a seguire insegnamenti ormai da anni non attivati, al posto di nuove materie per le quali si sentono più portati. Faccio un piccolo esempio: la genetica molecolare è una nuova materia, nata pochi anni fa, nella quale si sono specializzati molti giovani in anni di studio presso laboratori stranieri. Ora questi giovani professori, rientrati in Italia, sono costretti ad insegnare materie diverse da quella nella quale hanno conseguito la specializzazione; per cui la conseguenza sarà che essi ritorneranno all'estero se vorranno continuare i loro studi.

Torno a ripetere che l'articolo 1 non viene ad alterare in alcun modo i criteri previsti dal primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ai fini dell'inquadramento dei professori associati. Tale norma, infatti, si limita solo a colmare una lacuna precedente consentendo così la chiamata dei professori associati anche per discipline non previste nello statuto della relativa facoltà. Per quanto riguarda il valore dell'anno sabbatico, rilevo che il professore ordinario insegnante presso l'Istituto nazionale di alta matematica è come se svolgesse la sua attività di insegnamento presso qualsiasi altra università. In altre parole, non si vengono a creare dei privilegi. Gli altri articoli introdotti dal Senato e relativi all'Università italiana per stranieri di Perugia sono volti a rendere possibile la chiamata dei professori associati anche in tale università.

Concludendo, vorrei comunque rilevare che un rinvio della discussione significherebbe l'affossamento di un provvedimento, che non ritengo presenti vistosi difetti; in caso contrario, sarei stato infatti io il primo a sottolinearli e a denunciarli.

ZOSO. Rilevo come il relatore Giudice abbia cercato faticosamente di fare l'esegesi del testo approvato dal Senato proprio perché, a mio avviso, esso risulta essere alquanto oscuro e fonte di perplessità. Pertanto, al fine di consentire un adeguato approfondimento di questo testo e di migliorarne la formulazione in armonia con i corretti criteri di tecnica legislativa

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

mi associa alla richiesta di rinvio formulata dal collega Scozia.

SCOZIA. Vorrei chiarire meglio il contenuto della mia considerazione iniziale, integrata poi da quelle dei colleghi Chirico e Zoso, al fine di sgomberare il terreno da equivoci. Vorrei tranquillizzare il collega Giudice dicendo che concordiamo completamente sull'urgenza e sulla necessità di una rapida approvazione di questo provvedimento; ci rendiamo conto che è in atto un meccanismo concorsuale i cui termini sono assai ristretti, per cui un'ulteriore perdita di tempo danneggerebbe gravemente gli interessati.

Tuttavia non possiamo negare l'evidenza del fatto che le modifiche apportate dal Senato hanno notevolmente ampliato la portata del provvedimento in maniera tale da creare in noi molte perplessità, parte delle quali sono state fugate dall'intervento del relatore. Non intendiamo affatto presentare emendamenti al testo, ma riteniamo a questo punto che una breve sospensione della seduta potrebbe contribuire a far sì che vengano chiariti i residui dubbi, attraverso una più adeguata valutazione di taluni aspetti della proposta di legge.

FERRI. Nel sottolineare l'urgenza di questo provvedimento, voglio ricordare ai colleghi che in esso si parla di criteri generali che devono essere indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Ciò significa che in quella sede si potranno formulare in modo migliore i termini di questa operazione la quale è talmente limpida che non si capisce come possano sorgere dubbi. Infatti, noi non facciamo altro che mettere le facoltà in condizione di compiere le chiamate nella maniera più corretta, ricorrendo all'attivazione di insegnamenti compresi nei raggruppamenti per i quali i professori associati hanno partecipato al concorso.

Ribadisco infine la nostra contrarietà al rinvio della discussione, che potrebbe ritardare in maniera inaccettabile l'iter del provvedimento. Deve essere pertanto chia-

ro che se si dovesse decidere tale rinvio, la maggioranza dovrà assumersene la responsabilità.

MASIELLO. Il rinvio richiesto dai colleghi democristiani può nascere da due esigenze: o da quella di rimettere in discussione la sostanza del provvedimento o da quella di chiarire il contenuto del testo modificato dal Senato. Questa seconda ipotesi comporterebbe, però, la necessità di presentare emendamenti la cui approvazione allungherebbe notevolmente l'iter del provvedimento. Se vi fossero reali necessità di emendare il testo, noi non avremmo dubbi, ma non ci sembra che sia necessario farlo.

Francamente non vedo come si possa rilevare un tasso di oscurità insuperabile in questa proposta di legge. Ho l'impressione che da parte di alcuni colleghi non si è riflettuto abbastanza sulla normativa al nostro esame, perché ritengo che essa non possa lasciare adito a dubbi interpretativi. Inoltre, sottolineo l'estrema urgenza di tale provvedimento in considerazione del fatto che tra circa 20 giorni vi saranno delle prove di idoneità per molti professori associati i quali, qualora non fosse ancora approvata questa legge, non potrebbero svolgere la loro attività didattica.

PRESIDENTE. Onde consentire ai gruppi ed al Governo, così come richiesto dall'onorevole Scozia, una più adeguata valutazione di taluni aspetti della proposta di legge, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 12,45.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge n. 2170-B.

FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che la proposta di legge possa essere approvata nel testo pervenutoci dal Senato, anche se avanzo alcune riserve relativamente alla definizione di una nuova procedura di ag-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

giornamento degli statuti delle facoltà. Dopo un attento esame della questione ritengo, infatti, che le modalità di inquadramento dei professori associati (così come ha già chiarito il relatore Giudice) non potranno essere che quelle indicate nel primo comma dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, così come verrà opportunamente precisato nel decreto ministeriale cui l'articolo 1 della proposta di legge fa riferimento ai fini dell'indicazione dei criteri generali per l'applicazione della normativa in esame.

Mi permetto tuttavia di esprimere talune perplessità su quella parte della proposta di legge che prevede un automatico adeguamento degli statuti in conformità all'applicazione dell'articolo 1. Ciò rappresenta, infatti, in qualche modo, una turbativa rispetto al pensionamento delle procedure attualmente previste per la modifica degli statuti dell'università.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato la proposta di legge nel seguente testo:

#### ARTICOLO UNICO.

Ai fini della formulazione delle proposte di inquadramento dei professori associati, ciascuna facoltà, con il consenso degli interessati, può avvalersi di discipline anche non presenti nello statuto della facoltà stessa, purché comprese nei raggruppamenti contemplati nei bandi di concorso per professore associato ed inerenti a corsi di laurea funzionanti nella facoltà.

In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati i relativi statuti, previo parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

La VII Commissione permanente del Senato l'ha così modificata:

#### ART. 1.

All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato.

*(È approvato).*

La VII Commissione permanente del Senato ha aggiunto altri cinque articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

Gli incaricati stabilizzati in servizio presso l'Università italiana per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneità di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere inquadrati, con il

## VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

loro consenso e su chiamata dell'Università stessa, quali professori associati presso l'Università italiana per stranieri di Perugia.

(È approvato).

## ART. 3.

I docenti dei gruppi di conversazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia, ancorché di madre lingua italiana, sono equiparati ai lettori di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54, ai fini dell'inquadramento mediante giudizio di idoneità nel ruolo dei ricercatori universitari, di cui all'articolo 58, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono assegnati all'Università italiana per stranieri di Perugia e non possono essere trasferiti ad altra università.

(È approvato).

## ART. 4.

L'Università italiana per stranieri di Perugia, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a predisporre le modifiche statutarie che si rendessero necessarie per l'attuazione dei precedenti articoli 2 e 3.

(È approvato).

## ART. 5.

Il servizio prestato dai professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinario, quali docenti di un corso di ricerca presso l'Istituto nazionale di alta matematica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 maggio 1976, n. 257, è considerato valido agli effetti della carriera e del trattamento economico, e viene computato quale servizio ordinario ai fini dell'auto-riciclaggio a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attività di ricerca scientifica di

cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(È approvato).

## ART. 6.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'opzione deve essere esercitata entro il 30 settembre 1982 e produce effetto fino alla conclusione dell'anno accademico nel corso del quale lo stato di aspettativa sia cessato. Entro un mese da tale cessazione l'opzione deve essere nuovamente esercitata.

Le opzioni già effettuate per il regime a tempo pieno o a tempo definito per l'anno accademico 1981-82, dai professori che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere modificate, con validità limitata a tale anno accademico, entro il 31 ottobre 1981.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il titolo della proposta di legge nel seguente testo: « Integrazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato: « Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ».

Pongo in votazione il titolo della proposta di legge approvato dalla VII Commissione del Senato.

(È approvato).



SCOZIA. Abbiamo preso atto della comunicazione fattaci dal rappresentante del Governo che ha sostanzialmente sciolto i dubbi e le perplessità che erano insorti nel corso del dibattito su questa proposta di legge. Ora, dissipate queste perplessità, risolti questi dubbi, a nome del gruppo della democrazia cristiana annuncio il nostro voto favorevole a questo provvedimento, pur avvertendo la necessità di manifestare alcune perplessità più di carattere generale e metodologico che non di carattere puramente contenutistico. Noi ci stiamo occupando di integrazioni e di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se teniamo conto che di tali modifiche ed integrazioni la Commissione si è occupata diversi mesi fa, quando ha approvato l'originario articolo unico della proposta di legge al nostro esame, e che tutta una serie di proposte di modifica a tale decreto sono pendenti davanti alla Commissione che ha costituito un apposito gruppo di lavoro al fine di coordinarle, non vi è dubbio che dobbiamo porci il problema se sia veramente opportuno e utile apportare modifiche prima che la nuova normativa sia entrata a regime, si sia assestata e si sia verificata la sua validità nell'impatto con la realtà universitaria.

MASIELLO. Ne prendiamo atto.

SCOZIA. Questa è una valutazione di carattere generale che dobbiamo fare tutti quanti, qualunque sia il gruppo politico di appartenenza, perché veramente riesce difficile legiferare ed avere fiducia in quello che si è fatto se poi a distanza non di anni, ma addirittura di mesi si è costretti a ritornare su certe determinazioni avvertendosi l'opportunità di una loro revisione. Ciò, ripeto, indipendentemente dal merito, dal contenuto di questo provvedimento che ha suscitato, tuttavia, le perplessità che abbiamo sollevato nel corso del dibattito e che riguardano anche l'articolo 1 che, nel testo approvato a suo tempo dalla nostra Commissione, era più chiaro cogliendo meglio lo spirito dell'iniziativa legislativa; nella nuova formulazione esso

appare infatti più contorto, anche se il Governo ci ha assicurato che l'interpretazione è quella che sostanzialmente ha dato il relatore Giudice, interpretazione che potrà trovare un momento di conforto e di ulteriore certezza sul piano normativo attraverso il decreto che dovrà essere emanato dal ministro della pubblica istruzione. In questa sede riteniamo di dover impegnare il ministro affinché in fase di elaborazione del decreto si faccia carico dell'esigenza di chiarezza emersa dal dibattito.

Restano alcune perplessità circa l'interpolazione successiva cui ha fatto cenno il collega Chirico. Quanto all'articolo 6, che prevede l'opzione tra il regime di tempo pieno ed il regime di tempo definito debba essere esercitata entro il 30 settembre 1982, forse non sarebbero stati inopportuni un ulteriore momento di riflessione e un più ampio dibattito, quale si sarebbe potuto svolgere se si fosse trattato di un provvedimento autonomo, suscettibile quindi di una più attenta valutazione, e non inserito nel contesto di una legge che mira a tutt'altro scopo e che ritroviamo sul tavolo della Commissione quasi inopinatamente attraverso un'autonoma iniziativa del Senato.

Con questi limiti e perplessità, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della proposta di legge auspicando che per l'avvenire certi problemi, soprattutto quelli di carattere generale che attengono alla correttezza di tutto il procedimento legislativo, vengano tenuti presenti in maniera più adeguata.

RALLO. Il gruppo del MSI-destra nazionale, al quale ho l'onore di appartenere, votò contro la proposta di parere favorevole sul decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, perché lo ritenne imperfetto. Le varie proposte di modifica presentate hanno dimostrato la validità di quella posizione. Ma vi è qualcosa di più: la proposta di legge al nostro esame venne presentata soltanto per risolvere il problema contemplato nell'articolo 1, ma il Senato, con un colpo di mano, ha aggiunto altri articoli: il secon-

do, il terzo ed il quarto concernono argomenti diversi, fra cui l'università di Perugia; il quinto stabilisce che il servizio prestato dai professori universitari quali docenti di un corso di ricerca presso l'Istituto nazionale di alta matematica è considerato valido agli effetti della carriera e del trattamento economico; il sesto si riferisce all'esercizio dell'opzione tra regime di tempo pieno e regime di tempo definito. Si tratta pertanto di argomenti quanto mai diversi e disparati che nulla — dico nulla — hanno a che vedere con l'articolo 1.

L'onorevole Scozia ha rilevato che vi sono una serie di proposte di modifica pendenti davanti alla Commissione che sono in fase di coordinamento. Mi domando allora perché si debbano approvare oggi le integrazioni previste dalla proposta di legge, mentre le altre modifiche rimarranno ancora in sospeso, in attesa di essere coordinate, e chissà quando andranno in porto. Per una integrazione, e cioè per quella contemplata nell'articolo 1, vi può essere una ragione di urgenza, ma per le altre non mi pare che vi sia. Pertanto, ci troviamo di fronte al solito caotico modo di legiferare. Tutto questo non può lasciarci indifferenti: lo rileviamo con rammarico auspicando che il Governo proceda in maniera diversa per il futuro.

Concludo dicendo che il gruppo del MSI-destra nazionale potrebbe addirittura mantenere il voto contrario dato a suo tempo in occasione dell'espressione del parere sul decreto n. 382 del 1980; poiché riteniamo tuttavia che qualcuna delle proposte in esame abbia una sua validità tendendo ad attenuare le imperfezioni contenute in tale decreto, ci asterremo dalla votazione.

FERRI. Condivido le osservazioni dell'onorevole Scozia circa le « leggine » che numerose, e in modo non sempre decoroso, sono giunte all'esame della nostra Commissione e che vengono esaminate nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro. Desidero sottolineare però che, mentre quelle leggine sono dirette a modificare il decreto n. 382 del 1980 e ad aggirarne spes-

so il dispositivo introducendo addirittura meccanismi di *ope legis* o di altra natura, su cui non voglio soffermarmi, la proposta di legge al nostro esame tende ad ovviare ad una lacuna oggettiva determinatasi nell'attuazione del decreto stesso. Quindi si tratta di una legge corretta e che rispetta pienamente lo spirito (pur colmandone una lacuna oggettiva) del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che ha come elemento caratterizzante quello di aver affrontato il problema della sistemazione del personale, avviando anche alcuni momenti di serio rinnovamento della struttura universitaria.

Con l'articolo 1 di questa proposta di legge è previsto un meccanismo che consente alle facoltà di operare al meglio nell'assegnazione dell'incarico, nonché un meccanismo che consente l'aggiornamento del quadro generale della didattica delle singole facoltà.

In base a queste considerazioni, a nome del gruppo comunista, esprimo parere favorevole a tale provvedimento anche se non nascondo la probabile inopportunità dell'inserimento nel testo in esame di ulteriori materie (mi riferisco soprattutto all'articolo 6), così come d'altra parte ha rilevato lo stesso onorevole Scozia.

GIUDICE, *Relatore*. Condivido pienamente le perplessità avanzate in questa sede circa l'opportunità di inserire materie diverse rispetto a quella disciplinata nell'articolo 1.

Mi permetterò, a questo punto, di fare una piccola cronistoria di questo provvedimento. Il ministro della pubblica istruzione, riferendo alla Commissione in merito ai problemi relativi all'attuazione della nuova normativa sulla docenza universitaria, chiese a questa stessa Commissione un parere circa il modo di ovviare a talune difficoltà applicative. Dopo attenta riflessione si giunse nel gennaio dello scorso anno all'approvazione della proposta di legge, che comprendeva, però, unicamente le disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento al nostro esame.

Il Senato l'ha tuttavia modificata, aggiungendo ad essa altri articoli, ai quali

## VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

non posso dichiararmi contrario dal momento che essi vengono utilmente a sanare talune situazioni pendenti. Di qui il mio voto favorevole al provvedimento nel suo complesso.

**PRESIDENTE.** La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge GIUDICE ed altri:  
« Integrazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica » *(Approvata dalla VIII Commissione della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato), con il nuovo titolo: « Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza univer-*

sitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica » (2170-B):

Presenti . . . . .	23
Votanti . . . . .	21
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Allegra, Amalfitano, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Carelli, Casati, Chirico, De Gregorio, Ferri, Gandolfi, Giudice, Masiello, Mensorio, Monteleone, Nespolo, Paggiari, Portatadino, Romano, Romita, Scozia, Zoso.

*Si sono astenuti:*

Del Donno, Rallo.

**La seduta termina alle 13,15.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO